



COMUNE DI PALERMO

AVVOCATURA COMUNALE

PIAZZA MARINA N. 39 - PALAZZO ROSTAGNO
(tel. 0917407722/3 - mail "avvocatura@comune.palermo.it")



Prot. n° 1408221.....
(classifica "05-03-19/2025")

li. 21.10.25

OGGETTO: Richiesta parere su art. 11 Legge 214/2023 in relazione alla L.R. 18/95 in materia di mercatini rionali.


Area Suap
e, p.c. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Assessore Alle Attività Economiche e Produttive

In riscontro alla nota N. prot. AREG/1144746/2025 del 06/10/2025, si rappresenta quanto segue.

Codesto Ufficio chiede all'Avvocatura Comunale di esprimere il proprio parere pro veritate in merito alla possibilità per l'Amministrazione di procedere, nelle more dell'emanazione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 11 della L. 214/2023, alla pubblicazione di bandi per l'assegnazione dei posteggi vacanti nei mercatini rionali, o se, al contrario, debba ritenersi opportuno limitarsi alle sole attività di ricognizione istruttoria e preparazione preliminare degli atti.

Con la **legge 30 dicembre 2023, n. 214**, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 30.12.2023, sono state introdotte rilevanti novità in materia commerciale, sia su aree pubbliche che su aree private.



COMUNE DI PALERMO AVVOCATURA COMUNALE

PIAZZA MARINA N. 39 - PALAZZO ROSTAGNO
(tel. 0917407722/3 - mail "avvocatura@comune.palermo.it")



In particolare, **l'art. 11**, rubricato *Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche*, disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni per il **commercio su aree pubbliche**.

I **primi due commi** della norma stabiliscono le modalità e i criteri per il rilascio delle nuove concessioni, che avranno una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, **secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata**, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro la fine del prossimo mese di marzo).

Il **terzo comma** introduce l'obbligo, per le amministrazioni competenti, di **effettuare ogni anno una ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, di indire procedure selettive con cadenza annuale, nel rispetto delle predette linee guida**. La prima ricognizione andrà effettuata entro la fine di ottobre 2024.

I **commi 4, 5 e 6** disciplinano le ipotesi di proroga dei titoli concessori, stabilendo che continuino ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni assegnate con procedure selettive, nonché quelle già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 4-bis ha previsto il rinnovo per la durata di dodici anni per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 (quindi sino al 31 dicembre 2032), mentre il comma 4-ter ha previsto la facoltà delle regioni di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla



COMUNE DI PALERMO AVVOCATURA COMUNALE

PIAZZA MARINA N. 39 - PALAZZO ROSTAGNO
(tel. 0917407722/3 - mail "avvocatura@comune.palermo.it")



vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

Per i procedimenti di rinnovo dei titoli concessori individuati dal comma 4-bis non ancora conclusi anche per inerzia dei Comuni, è previsto un ulteriore termine di sei mesi, con applicazione, in sede di rinnovo, del termine di dodici anni di durata previsto dal medesimo comma 4-bis. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento in tale ulteriore termine di sei mesi, la concessione è rinnovata automaticamente, fatti salvi i casi in cui l'avente titolo rinunci o l'ente competente proceda ad annullare il titolo in autotutela, dopo aver accertato l'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

Infine si prevede che, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al menzionato art. 181 siano automaticamente prorogate sino al 31 dicembre 2025, fatta salva l'eventuale maggiore durata prevista nel titolo stesso.

Il **comma 7** dispone in sostanza, attraverso una serie di abrogazione di norme, il rientro della materia del commercio su aree pubbliche all'interno del perimetro delle attività disciplinate dal D.Lgs. 59/2010, attuativo in Italia della c.d. Direttiva "Bolkestein" (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

Il **comma 8**, infine, contiene la proroga al 31 dicembre 2024 delle facilitazioni amministrative per la posa in opera dei c.d. *dehors*, funzionali all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, introdotte durante l'emergenza pandemica.

Orbene con riferimento alla problematica che ci occupa, si è dall'avviso che l'art. 11 della legge 214/2023, che riforma il commercio su aree pubbliche, è in attesa delle



COMUNE DI PALERMO AVVOCATURA COMUNALE

PIAZZA MARINA N. 39 - PALAZZO ROSTAGNO
(tel. 0917407722/3 - mail "avvocatura@comune.palermo.it")



linee guida ministeriali per essere pienamente attuato, poiché il termine entro cui dovevano essere approvate è scaduto. Le linee guida sono necessarie per definire le procedure selettive per le nuove concessioni e per quelle già prorogate o in scadenza, inclusi i criteri di valutazione come le clausole sociali, la valorizzazione delle microimprese e il limite al numero di concessioni per singolo operatore. In assenza delle linee guida, l'Amministrazione non può procedere con l'indizione delle gare mentre può procedere alle sole attività di ricognizione istruttoria e preparazione preliminare degli atti.

Nei su esposti termini è reso il chiesto parere.

L'AVVOCATO COORDINATORE CAPO

(Avv. Vincenzo Criscuoli)